SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1807)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1966

Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 febbraio 1957, n. 45, a favore dei lettori di lingua italiana all'estero

Onorevoli Senatori. — Con la legge 12 febbraio 1957, n. 45, è stato attribuito ai professori italiani che abbiano prestato servizio come lettori di lingua e letteratura italiana presso istituti esteri di istruzione superiore legalmente riconosciuti e siano stati successivamente assunti nei ruoli delle scuole secondarie italiane, il beneficio del riconoscimento, ai fini della pensione, del citato servizio.

Tale disposizione legislativa, ha, però, carattere limitativo, perchè risultano esclusi dal beneficio i lettori di lingua italiana e di lingua e letteratura italiana successivamente assunti quali impiegati di ruolo nelle carriere direttive dell'amministrazione dello Stato e i professori incaricati interni ed esterni nelle università dello Stato.

Poichè tale limiti non trovano giustificazione, sembra equo estendere il beneficio alle predette categorie.

Tanto più che l'attività dei lettori italiani cui si riferisce il presente disegno di legge si è svolta in campi letterari e di studi di alta qualificazione, contribuendo così ad una opera di vasta e costante divulgazione della lingua e della cultura italiana all'estero senz'altro meritevoli di riconoscimento.

Il provvedimento non importa a carico dello Stato alcun onere, in quanto, come già indicato nella legge 12 febbraio 1957, n. 45, gli interessati dovranno versare all'Erario la somma pari alla ritenuta per la pensione calcolata, per un periodo di tempo pari a quella valutabile per il riscatto, sullo stipendio spettante all'atto della domanda.

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I benefici, previsti dalla legge 12 febbraio 1957, n. 45, sono estesi a tutti i dipendenti dello Stato assunti in ruolo posteriormente al servizio prestato come lettori di lingua italiana o di lingua e letteratura italiana presso università straniere.

Gli stessi benefici sono estesi anche ai professori incaricati interni ed esterni nelle università dello Stato, i quali abbiano avuto l'incarico posteriormente al servizio prestato come lettori di lingua italiana o di lingua e letteratura italiana presso università straniere.

I relativi certificati di servizio di lettore dovranno essere rilasciati dal rettore, dal decano o dal preside della facoltà dell'università estera presso la quale il lettore ha prestato servizio.

I benefici indicati nei commi precedenti si applicano anche al personale già collocato a riposo, il quale, a tal fine, dovrà presentare domanda entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.